Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 13/02/2026) - n. 5965

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Giudice

Dott. ZONCU Maria Greca - Giudice

Dott. TONA Giovanbattista - Giudice

Dott. GALATI Vincenzo - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

SA.VI. nato in Senegal il (...)

avverso il decreto del 23/12/2025 del GIUDICE DI PACE di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Interno;

lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E. che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 23 dicembre 2025, il Giudice di pace di Milano ha convalidato il trattenimento disposto nei confronti di Sa.Vi. dal Questore di Milano il 20 dicembre 2025, stante la sua pericolosità sociale e l'esistenza di un ordine di espulsione avverso il quale l'impugnazione davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano è stata rigettata.

2. Contro il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Sa.Vi. per mezzo del proprio difensore, articolando un motivo per violazione di legge, con particolare rifermento all'art. 13, comma 8, D.Lgs. n. 286 del 1998, non avendo il Giudice di pace effettuato una valutazione adeguata e completa sui concreti legami affettivi del ricorrente con persone conviventi e residenti in Italia.

Il giudice investito della richiesta di convalida avrebbe dovuto tenere conto del radicamento nel territorio nazionale e del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero che, peraltro, nel caso di rimpatrio, potrebbe essere sottoposto a trattamenti persecutori dovuti anche alla propria condizione di ateo; inoltre, nel territorio dello Stato di rimpatrio (Senegal), esistono diverse zone del territorio assoggettate al controllo di gruppi armati con sfollamenti forzati.

3. L'Avvocatura erariale, nell'interesse del Ministero dell'Interno, si è costituita in giudizio richiamando la documentazione in atti e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso, ai sensi dell'art. 235 cod. pen., dal Magistrato di sorveglianza di Milano in data 16 novembre 2020, in quanto giudicato socialmente pericoloso.

Il provvedimento, a seguito di appello proposto dall'interessato, è stato confermato dal Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 14 gennaio 2021 e la valutazione di pericolosità sociale è stata, più di recente, confermata con provvedimento del medesimo Tribunale del 19 dicembre 2025.

Sulla scorta di tali provvedimenti, tenuto conto della necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio e la disponibilità di un vettore idoneo all'esecuzione del rimpatrio, il Questore di Milano ha emesso il provvedimento di trattenimento in data 20 dicembre 2025, ossia al momento della scarcerazione del ricorrente per fine pena.

3. In punto di vizi della motivazione che rilevano nei procedimenti in materia di trattenimento o di misure alternative allo stesso, va ribadito il principio di diritto secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

In quella sede si è fatto ampio riferimento ai precedenti in tema di misure di prevenzione, ove pure i vizi deducibili in sede di legittimità sono limitati alla violazione di legge (fra le molte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

L'affermazione si correla a quella più risalente, ma ancora attuale, secondo la quale "qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un'ordinanza di liquidazione del compenso a difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti)" (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).

Va, inoltre, affermato, ancora una volta, che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

4. Nel caso di specie, il provvedimento di trattenimento è stato convalidato, previa sostanziale adesione alle considerazioni in esso svolte e prendendo in esame le, sia pure generiche, allegazioni del ricorrente in sede di udienza di convalida.

Il Giudice di pace ha ritenuto insussistenti le condizioni ostative all'espulsione derivanti dalla situazione personale e familiare dello straniero ed ha tenuto conto della mancata dimostrazione di una qualsiasi integrazione lavorativa dello stesso che, piuttosto, è stato autore di condotte penalmente rilevanti che hanno comportato la valutazione di pericolosità sociale.

Peraltro, in sede di udienza, l'esistenza di rapporti con familiari residenti sul territorio italiano non è stata neppure affermata, così come non è stato fatto alcun riferimento a persecuzioni per ragioni religiose o possibili coinvolgimenti del ricorrente in contese armate nel Paese di destinazione.

Si tratta di considerazioni fattuali omesse dall'orizzonte valutativo del giudice di merito siccome mai innanzi ad esso prospettate e insuscettibili, dunque, di essere sollevate, per la prima volta, in questa sede di legittimità.

5. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2026.